



# COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 0818276202 – Fax 0818276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634 – CCP 22983803

[segreteria@pec.striano.gov.it](mailto:segreteria@pec.striano.gov.it) [www.striano.gov.it](http://www.striano.gov.it)

**Ordinanza n. 37 del 19 Dicembre 2018**

**Protocollo n. 13724**

**Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici sul territorio Comunale.**

## Il Sindaco

Premesso:

Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;

che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;

che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;

Che è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali o pirotecnici;

Dato atto :

Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato, pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Visti:

- L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Napoli;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

## ORDINA

1. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
2. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori, e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
3. Nessun limite invece all'utilizzo di fuochi d'artificio marcati 'CE' con emissione acustica non superiore ai 120 decibel e con: grado di rischio medio, categoria europea F3, acquistabili da chi ha almeno 18 anni con esibizione del porto d'armi ed utilizzabili in ampi spazi aperti con distanza minima di sicurezza di 15 metri; grado di rischio basso, categoria F2, acquistabili da chi ha almeno 18 anni ed utilizzabili in spazi confinati e aperti con distanza minima di sicurezza di 8 metri; grado di rischio estremamente basso, categoria F1, acquistabili da chi ha almeno 14 anni, utilizzabili all'interno delle abitazioni con distanza minima di sicurezza di 1 metro (per esempio le cosiddette 'stelline').“
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3 a partire dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 2 gennaio 2019.

## INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D.L.31 marzo 2003, n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

## DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Striano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

-avanti al Prefetto di Napoli , entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;

-avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

**Il Sindaco**  
**Aristide Arch. Rendina**